

Segue decreto n. \_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**Oggetto:** provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Concordia Hospital", gestito dalla Società Le Cure Cliniche Moderne s.r.l. (P. IVA 01188071003), con sede in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma.

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche."

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0087/2009”;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto Commissariale n.U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0008/2011:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

VISTO che il soggetto denominato Le Cure Cliniche Moderne s.r.l., con sede legale in Roma, a Via Delle Sette Chiese n. 90, nella persona del rappresentante legale p.t., ha aderito, in data 19/12/2010, alla procedura di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. inserendo per via telematica nel portale SAASS la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accREDITAMENTO per la struttura sanitaria denominata “Casa di Cura Concordia Hospital”, sita nel Comune di Roma, a Via Delle Sette Chiese n. 90;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali del 04-07-12-13-19-20-21-25/07/2011, del 05/07/2011, del 03/10/2011, del 08/06/2012 del 10/09/2012 e del 05/11/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma del presidio ambulatoriale denominato “Casa di Cura Concordia Hospital”, gestito dalla società Le Cure Cliniche Moderne s.r.l.;
- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.*”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell’ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l’attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell’attestazione di conformità a firma del Direttore Generale della ASL RM/C, prot. n. 44242 del 11/07/2013, relativa al presidio sanitario denominato “Casa di Cura Concordia Hospital”, gestito dalla Società Le Cure Cliniche Moderne s.r.l., con sede legale e operativa in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma, che attesta (*testuale*):

*“che la struttura sanitaria denominata CASA DI CURA CONCORDIA HOSPITAL tipologia CASA DI CURA ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA N. 90/2010 e s.m.i. per l’esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:*

**TIPOLOGIA: CHIRURGICA**

**CAPACITÀ RICETTIVA COMPLESSIVA n. 47 POSTI LETTO (1 p.l. per isolamento temporaneo) articolati come segue: n. 22 posti letto autorizzati e n. 25 posti letto accreditati.**

**RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 22 posti letto con n. 1 unità funzionale:**  
Unità Funzionale di degenza di Ortopedia n. 17 p.l. (9 p.l. sono ubicati al 1° piano e 8 p.l. al 2° piano di un unico corpo di fabbrica);

- *Chirurgia Generale n. 4 p.l. (2 p.l. sono ubicati al 2° piano e 2 p.l. sono ubicati al 3° piano dell’unico corpo di fabbrica);*
- *Oculistica n. 1 p.l. ubicato al 3° piano dell’unico corpo di fabbrica;*

**SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA N. 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO**

- *LABORATORIO ANALISI ubicato al 5° piano dell’unico corpo di fabbrica;*
- *ANESTESIA E RIANIMAZIONE ubicato al 4° piano dell’unico corpo di fabbrica;*
- *FARMACEUTICO ubicato al 2° piano dell’unico corpo di fabbrica;*
- *EMOTRASFUSIONE, EMODERIVATI ED EMOTECA ubicata al 3° piano dell’unico corpo di fabbrica;*
- *DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ubicata al piano terreno dell’unico corpo di fabbrica;*
- *RISONANZA MAGNETICA (0,4 tesla aperta) ubicata al piano seminterrato dell’unico corpo di fabbrica;*
- *GENERALI ED AMMINISTRATIVI ubicati al piano seminterrato e piano terreno dell’unico corpo di fabbrica;*
- *ACCETTAZIONE SANITARIA ubicata al piano terreno dell’unico corpo di fabbrica;*

**PRONTO SOCCORSO O PUNTO DI PRIMO INTERVENTO**

*Non è presente*

**SERVIZI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ CHIRURGICA**

**BLOCCO OPERATORIO: N. 2 SALE CHIRURGICHE** *ubicato al 4° piano dell’unico corpo di fabbrica;*



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

N. 1 SALA GESSI ubicata al 4° piano dell'unico corpo di fabbrica;

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (APERTI A PAZIENTI ESTERNI):

RADIODIAGNOSTICA ubicata al piano terreno dell'unico corpo di fabbrica;

PATOLOGIA CLINICA ubicata al 5° piano dell'unico corpo di fabbrica;

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE

- Urologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
- Cardiologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
- Endocrinologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

CUCINA;

LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA;

DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E STERILIZZAZIONE;

RISCONTRI ANATOMIA PATOLOGICI;

ESAMI ISTOCITOPATOLOGICI;

BATTERIOLOGIA E MICROBIOLOGIA.

....(omissis)....

ATTESTA INOLTRE CHE

la struttura sanitaria denominata Casa di Cura CONCORDIA HOSPITAL tipologia CASA DI CURA possiede i requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento istituzionale definitivo di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 25 posti letto da accreditare:

- Unità funzionale di degenza di ortopedia e Traumatologia n. 23 p.l. (7 p.l. sono ubicati al 1° piano, 6 p.l. al 2° piano e 10 p.l. al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Day Surgery polispecialistico n. 2 p.l. ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Specialistica ambulatoriale APA chirurgici, APA di ortopedia e traumatologia e APA oculistica ubicati al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica); “

PRESO ATTO della nota a firma del Direttore Generale della ASL RM/C prot. n. 82751 del 31/10/2014, acquisita al prot. reg. con il n. 607557 del 03/11/2014, con la quale si rappresenta (*testuale*) che: “i 22 posti letto autorizzati appartengono esclusivamente alla unità funzionale di degenza di Ortopedia e Tramatologia e i 2 posti letto di Day Surgery accreditati appartengono alla unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia”;

PRESO ATTO della nota a firma del Dirigente della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM/C prot. n. 83527 del 04/11/2014, acquisita al prot. reg. con il n. 613337 del 05/11/2014, che ad ulteriore esplicazione della suddetta attestazione di conformità, così come integrata, precisa che

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

(*testuale*): “la casa di cura Concordia Hospital dispone di 47 posti letto per la branca monospécialistica di ortopedia e traumatologia suddivisi in 25 p.l. accreditati (23 posti letto ordinari più 2 posti letto di day surgery), 21 posti letto autorizzati e un posto letto destinato all’isolamento temporaneo”;

VISTO che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della Asl di RM/C, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione del Medico Provinciale prot. n. 8/Roma/V/10699 del 22/11/1978;
- Autorizzazione del Medico Provinciale prot. n. R/Roma/V/10699 del 30/11/1978;
- DGR Lazio n. 4403 del 15/07/1997 (“Autorizzazione ai sensi dell’art. 58 della l.r. 31.12.1987, n. 64. Casa di Cura privata Concordia Hospital sita in Roma – Via Delle Sette Chiese n. 90”);
- Autorizzazione del Comune di Roma n. 67 del 13/07/2001 (Autorizzazione radiologia diagnostica);
- Determinazione Regione Lazio n. 355 del 23/05/2002 (“Casa di privata Concordia Hospital sita in Roma - Via Delle Sette Chiese n. 90- Presa d’atto del parere favorevole della Asl Roma C relativo alla modifica dell’autorizzazione al funzionamento”, che modifica la DGR Lazio n. 4403 del 15/07/1997);
- DGR Lazio n. 2609 del 06/05/1997 (Accreditamento provvisorio);
- DPCA Regione Lazio n. 5 del 21/01/2009 (“Ratifica intese con i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni per acuti definite ai sensi dei decreti commissariali n. 25/08 e 43/08”);
- DPCA Regione Lazio n. 80 del 30/09/2010 (“Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale”);
- DCA n. 81 del 30/09/2010 (“Modifica Allegato “E” del DCA n. 80 del 30/09/2010: Riorganizzazione della rete Ospedaliera regionale”);

RICHIAMATO il DCA n. U0061 del 06/08/2009, recante: “Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0005. Erogazioni prestazioni di specialistica ambulatoriale, APA, PAC da parte delle strutture riconvertite”, che, relativamente al presidio sanitario denominato “Casa di Cura Concordia Hospital”, dispone il mantenimento degli APA chirurgici, degli APA di ortopedia e traumatologia e degli APA Oculistici, con successiva regolarizzazione, ove necessario, dei provvedimenti autorizzativi;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per il presidio sanitario denominato “Casa di Cura Concordia Hospital”, con sede in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma, gestito dalla Società Le Cure Cliniche Moderne s.r.l., relativamente alle attività di:

TIPOLOGIA CHIRURGICA per complessivi n. 47 posti letto (di cui 1 p.l. per isolamento temporaneo), articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 22 posti letto con n. 1 unità funzionale:

- Unità Funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 22 p.l. (9 p.l. sono ubicati al 1° piano, 10 p.l. al 2° piano. e n. 3 p.l. sono ubicati al 3° piano dell’unico corpo di fabbrica);

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 25 posti letto, articolati come segue:

- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 23 p.l. (7 p.l. sono ubicati al 1° piano, 6 p.l. al 2° piano e 10 p.l. al 3° piano dell’unico corpo di fabbrica);

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- Day Surgery polispecialistico n. 2 p.l. (ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (APERTI A PAZIENTI ESTERNI):
- Radiodiagnostica ubicata al piano terreno dell'unico corpo di fabbrica;
  - Laboratorio Generale di Base ubicato al 5° piano dell'unico corpo di fabbrica;
- AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE
- Urologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
  - Cardiologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
  - Endocrinologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;

ed al rilascio del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale definitivo, relativamente alle attività di:

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 25 posti letto, articolati come segue:

- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 23 p.l. (7 p.l. sono ubicati al 1° piano, 6 p.l. al 2° piano e 10 p.l. al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Day Surgery polispecialistico n. 2 p.l. (ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Specialistica ambulatoriale: APA chirurgici, APA di ortopedia e traumatologia e APA Oculistica ubicati al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*;

VISTO l'art 7 della l.r. 29 aprile 2013 n. 2, recante in rubrica: *"Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modifiche"*;

PRESO ATTO del pagamento, in data 30/10/2014, della tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento regionale di cui trattasi per un importo di € 708,07;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- confermare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio sanitario denominato "Casa di Cura Concordia Hospital", con sede in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma, per le attività di:

TIPOLOGIA CHIRURGICA per complessivi n. 47 posti letto (di cui 1 p.l. per isolamento temporaneo), articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 22 posti letto con n. 1 unità funzionale:

- Unità Funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 22 p.l. (9 p.l. sono ubicati al 1° piano, 10 p.l. al 2° piano. e n. 3 p.l. sono ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 25 posti letto, articolati come segue:

- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 23 p.l. (7 p.l. sono ubicati al 1° piano, 6 p.l. al 2° piano e 10 p.l. al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Day Surgery polispecialistico n. 2 p.l. (ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (APERTI A PAZIENTI ESTERNI):

- Radiodiagnostica ubicata al piano terreno dell'unico corpo di fabbrica;
- Laboratorio Generale di Base ubicato al 5° piano dell'unico corpo di fabbrica;

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE

- Urologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
- Cardiologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;
- Endocrinologia ubicata al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;

- rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato Le Cure Cliniche Moderne s.r.l. (P. IVA 01188071003), in persona del legale rapp.te p.t. Maria Giovanna Silvestrini, nata a Giulianova (TE) il 28/10/1944, per il presidio sanitario denominato "Casa di Cura Concordia Hospital", con sede in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma, per le attività di:

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 25 posti letto, articolati come segue:

- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia n. 23 p.l. (7 p.l. sono ubicati al 1° piano, 6 p.l. al 2° piano e 10 p.l. al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Day Surgery polispecialistico n. 2 p.l. (ubicati al 3° piano dell'unico corpo di fabbrica);
- Specialistica ambulatoriale: APA chirurgici, APA di ortopedia e traumatologia e APA Oculistica ubicati al piano seminterrato dell'unico corpo di fabbrica;

- prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Giancarlo Vaccarella, nato a Roma (RM) il 20/04/1953, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 26736;

- notificare il presente Decreto a mezzo PEC al legale rappresentante p.t. della Società "Le Cure Cliniche Moderne s.r.l.", con sede legale in Via Delle Sette Chiese n. 90 - 00145 Roma, ed alla Asl Rm/C;

- stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";

- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e delle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero circa le variazioni della tipologia delle prestazioni, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del r.r. n. 2/2007 e ss.mm.ii., e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  
